



Milano, 20 marzo 2020

Alla Direzione Regionale Agenzia Entrate Lombardia

All'Unità di CRISI COVID 19 Lombardia

e.p.c. Alla Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate

**Oggetto: COVID 19. Contestazione NOTA DR 38995/ 2020 su applicazione lavoro agile in Lombardia. Effetti distorsivi sui contingenti minimi presidi. Rientri ed esposizione a rischio non consentito. Certificazione per gli organi di controllo.**

Spiace constatare che la nota della DR Lombardia n. 38895 del 16 marzo abbia avuto canali di comunicazione privilegiati, in aperta violazione della minima correttezza sindacale dell'informativa, e cosa assai più grave, che la stessa contiene indebite interpretazioni restrittive del DPCM 11 marzo e della Direttiva Dadone 2/2020, con effetti distorsivi del rischio non consentito.

La Scrivente Organizzazione, che **rinnova in questa sede, seppur oggetto di specifica diffida, la richiesta di chiusura degli Uffici della Lombardia**, appellandosi al Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, per il quale il datore di lavoro adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza, **ove ancora (dopo ben 3 settimane di emergenza sanitaria ed oltre 2.000 decessi) tale urgenza non fosse oggetto di totale assunzione di responsabilità da parte dei vertici tutti dell'Agenzia delle Entrate della Lombardia**, ormai nota su tutto il territorio nazionale per il numero di Uffici sanificati o chiusi per COVID 19,

#### DENUNCIA

**mancata considerazione del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento nella quantificazione contingentamenti minimi presidi in sede.**

Si denuncia un'aperta e inaccettabile violazione della Direttiva Dadone 2/2020 laddove la stessa, nel prevedere la turnazione, prevede la presenza delle POER *“nella quantificazione dei contingenti minimi da porre a presidio di ciascun Ufficio”*; la nota oggetto di contestazione infatti omette misteriosamente di fare riferimento a tale previsione, mentre la nota di risposta trasmessa ad alcune O.O.S.S. la smentisce addirittura.

Secondo la Direttiva Dadone 2/2020 *“le Amministrazioni limitano la presenza del personale negli Uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun Ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento”*.



Come se ciò non bastasse, la stessa Nota Direzione Centrale 128334/2020 del 12 marzo individuava le attività indifferibili con necessità di presenza nelle **“attività di coordinamento dei Capi Divisione, Direttori Centrali, Direttori Regionali e Provinciali a meno di esplicita e preventiva autorizzazione del superiore gerarchico, in ordine a valutazioni di carattere organizzativo, alla tutela della salute e a eventuali provvedimenti, anche delle autorità locali di carattere restrittivo legato all'emergenza”**.

Ci risulta invece che diverse POER siano effettivamente in lavoro agile e stiano telecomandando da remoto colleghe e colleghi laddove per dettato normativo dovrebbero essere loro per primi a svolgere le attività indifferibili da rendersi in presenza. Tale inosservanza del dettato normativo e inversione delle responsabilità si commenta da sola.

***Indispensabilità della presenza fisica per lo svolgimento delle attività indifferibili o strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza***

Si contesta che la presenza del personale negli Uffici non possa in alcun modo avere natura di ordinarietà ma debba essere caratterizzata da un requisito di doppio livello: **attività indifferibile e indispensabilità della presenza**. Senza questi requisiti la richiesta di rientro si pone in contrasto al dettato normativo ed espone ad un rischio di contagio non consentito.

Si ricorda inoltre che chi è in turno per svolgere attività indifferibili non deve rimanere in ufficio per l'intero orario di lavoro, ma solo per il tempo strettamente necessario a svolgerle, alternando così presenza in ufficio e lavoro agile nella stessa giornata.

***Certificazione delle comprovate esigenze lavorative***

Al fine di ottemperare correttamente agli obblighi penali in materia di contenimento del diffusione del contagio COVID 19 previsti dal DPCM 8 marzo 2020, stante anche il rafforzamento dell'autocertificazione in ordine al **“non essere risultati positivi al COVID”** si ritiene che debba essere l'Amministrazione, con atto nominativo, vista la natura di eccezione del rientro, a fornire idonea certificazione da allegare al Modulo autocertificazione del Ministero dell'Interno, delle **“comprovate esigenze lavorative”** alle Lavoratrici ed ai Lavoratori a cui **impone** di rientrare in Ufficio, con violazione del divieto penale di uscire di casa ex. art. 650 c.p.

*Dafne Anastasi e Raoul Masini*  
Esecutivo USB PI - Agenzie Fiscali Lombardia